

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 395369)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 19

**Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità e ambito di applicazione.**

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" conformandosi alla intesa conseguita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, di seguito Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

**Art. 2****Rideterminazione.**

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui alla presente legge, sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata alla Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante della Intesa.

3. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente della età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

5. L'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote progressive per scaglioni di cui all'allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei precedenti commi, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 della Intesa, le aliquote base dell'allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.

7. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
8. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2.
9. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, le percentuali di commisurazione definite dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

### **Art. 3**

#### **Montante contributivo.**

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consigliere come quantificata dalla normativa regionale pro tempore vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".
3. La quota di contribuzione posta a carico del consigliere regionale è pari all'aliquota percentuale della base imponibile, prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato.
4. La eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal consigliere regionale è pari alla aliquota percentuale della base imponibile, come vigente alla data dell'ultimo giorno di ciascuna legislatura di riferimento e con riferimento alla medesima data. Tale quota si considera versata nell'ultimo anno di carica della legislatura cui si riferisce e comunque non oltre l'anno di decorrenza dell'assegno vitalizio.
5. Per le legislature successive alla nona, si assumono quali date di riferimento la data dell'ultimo giorno della nona legislatura.
6. La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.
7. Il montante contributivo, così come sopra determinato, si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.
8. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.
9. L'importo dell'assegno vitalizio come rideterminato, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sino alla data di applicazione della rideterminazione.
10. L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.
11. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### **Art. 4**

#### **Abrogazione e cessazione degli effetti della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.**

1. La legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 "Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi" è abrogata e cessa di produrre ogni suo effetto dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla presente legge.

**Art. 5**  
**Norma finale.**

1. L'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

**Art. 6**  
**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. Alla attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 7**  
**Entrata in vigore e decorrenza di effetti.**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

**Art. 8**  
**Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

1. In attuazione ed ai fini di quanto previsto dal comma 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 maggio 2019

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.  
Art. 2 - Rideterminazione.  
Art. 3 - Montante contributivo.  
Art. 4 - Abrogazione e cessazione degli effetti della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.  
Art. 5 - Norma finale.  
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.  
Art. 7 - Entrata in vigore e decorrenza di effetti.  
Art. 8 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:*

**NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI E  
DEGLI ASSEGNI DI REVERSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1  
DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2012, N. 4**

**ALLEGATO A**

**Allegato A)**

<b>Assegno vitalizio spettante</b>	<b>Aliquote base</b>	<b>Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)</b>	<b>Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)</b>	<b>Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)</b>	<b>Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)</b>	<b>Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)</b>	<b>Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)</b>
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,20%	22,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27,00%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

## Dati informativi concernenti la legge regionale 29 maggio 2019, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 aprile 2019, dove ha acquisito il n. 435 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Giorgetti, Pigozzo, Guadagnini, Scarabel e Dalla Libera;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 15 maggio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Ciambetti, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 2019, n. 19.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Ciambetti, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Il quadro normativo di riferimento e la sua implementazione attuativa

Come noto l'articolo 1 commi 965 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” così dispongono:

“965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.”.

In loro necessità attuazione - ed al fine di non determinare le condizioni per la non erogazione alla Regione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale - previa iniziativa e lavoro preparatorio condotto dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, come poi recepito dalla Conferenza

delle Regioni, ed al fine di pervenire ad una proposta comune e condivisa da tutte le Regioni che, come noto, muovono da sistemi normativi significativamente differenziati, è stata conseguita intesa, in data 3 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019.

#### Il recepimento nella legislazione regionale

Si pone ora l'esigenza, nel termine come ridefinito alla data del 30 maggio p.v. per effetto dell'articolo 45 comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ed in esecuzione degli impegni assunti in sede di Intesa, di provvedere al recepimento nell'ordinamento regionale delle sue previsioni, così assicurando, per il tramite del rispetto della Intesa quale norma interposta, l'osservanza della disciplina statale in materia.

L'intervento normativo può essere ritenuto ascrivibile al più generale tema della cosiddetta "riduzione dei costi della politica", in una ottica di risparmio della spesa derivante dall'esercizio delle pubbliche funzioni, ivi comprese quelle elettive.

Quanto sopra sulla scorta di una produzione legislativa comune a tutte le regioni e segnata da interventi, anche in parte oramai risalenti nel tempo, vuoi assunti nell'esercizio di propri autonomi titoli di competenza legislativa, quali la organizzazione amministrativa della regione e degli enti regionali e relativi organi e strutture, vuoi da interventi necessitati in recepimento ed attuazione dei vincoli posti dal legislatore statale, in forza del titolo di competenza al coordinamento della finanza pubblica e per il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Venendo più propriamente al tema della iniziativa legislativa in questione devono ricordarsi, quali momenti fra i più significativi del percorso della Regione del Veneto riguardante i trattamenti indennitari dei consiglieri regionali, i risalenti interventi del legislatore regionale nella prima decade degli anni 2000, contraddistinti in particolare da una progressiva rivalutazione della quota contributiva obbligatoria a carico del consigliere e da una ridefinizione dei requisiti di età per accedere all'assegno vitalizio; la legge regionale n. 42 del 2014 che, in conformità al dettato dell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legge convertito, n. 138 del 2011, con il quale era stato previsto il superamento definitivo del sistema dei vitalizi a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva con il passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive, ha disposto la introduzione del relativo sistema e da ultimo la disciplina delle leggi regionali intervenute per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi, istitutive del cosiddetto "contributo di solidarietà" secondo criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità, in coerenza con finalità di contenimento della spesa pubblica ed esigenze di bilancio.

#### L'articolato normativo

La presente iniziativa legislativa, in recepimento della Intesa e conformandosi ad essa, individua, con l'articolo 1, le finalità e l'ambito di applicazione, intervenendo sull'istituto degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature regionali e sul relativo istituto dell'assegno di reversibilità, per la loro rideterminazione a regime.

Gli articoli 2 e 3, recanti rispettivamente la disciplina della rideterminazione degli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità e la disciplina della definizione del montante contributivo, articolano tale sistema, assumendo i criteri e i parametri di rideterminazione come definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella intesa, ivi compresa la tabella allegata alla legge come approvata dalla Conferenza delle Regioni, con la definizione delle aliquote, progressive per scaglioni, da applicare, quale parte integrante della metodologia di rideterminazione.

Viene così recepito il metodo di calcolo definito nella nota metodologica, muovendo dalla considerazione degli assegni vitalizi in essere, nel loro importo lordo, ovvero senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente, rimanendo confermata la qualificazione giuridica degli assegni risultanti dalla rideterminazione quali assegni vitalizi (articolo 5).

Ne risulta un sistema ispirato a principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento, propri della giurisprudenza costituzionale, quali principi generali della materia oggetto della intesa.

L'iniziativa legislativa determina così, in adesione a tali principi, le condizioni per assicurare la conformità alla Intesa, sia sotto il profilo del rispetto del tetto complessivo di spesa per gli assegni in erogazione alla data del 1° dicembre 2019 come definito ai sensi della lettera c) del testo di intesa medesimo, sia disponendo che l'ammontare di ciascun assegno vitalizio spettante, a seguito della rideterminazione, non possa comunque superare l'importo previsto a legislazione vigente e così consentendo di conseguire le finalità di risparmio di spesa previste dalla norma, nell'ambito di una armonizzazione delle discipline regionali sulla materia.

Ovviamente, ed in conformità all'Intesa, alla decorrenza di effetti della nuova disciplina, cesseranno di produrre ogni effetto (articolo 4) le misure di riduzione temporanea degli assegni vitalizi come definite, da ultimo, dalla legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

#### In merito alla quantificazione degli oneri finanziari

Il progetto di legge determina una riduzione degli oneri finanziari annui prodotti dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali".

In particolare, la legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come integrata dalle disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, disciplina il trattamento indennitario differito dei consiglieri e assessori regionali, nel quale sono inclusi l'istituto

dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità; si tratta di importi che vengono erogati annualmente a favore degli ex consiglieri che hanno maturato il relativo diritto e dei loro superstiti.

Per effetto dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dalla decima legislatura regionale è abolito l'istituto dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità; l'articolo 2 della medesima legge detta disposizioni transitorie per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature disponendo (comma 1) che "continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio e dell'istituto dell'assegno di reversibilità", disponendo (comma 2 e comma 4, quest'ultimo abrogato dall'articolo 11 comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43) in ordine rispettivamente alla "facoltà di rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e di reversibilità" e alla "restituzione dei contributi versati" e disponendo (comma 3) che la rielezione nella decima legislatura o in legislature successive "non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all'istituto dell'assegno vitalizio e di reversibilità".

Pertanto i beneficiari di questa disciplina sono i consiglieri e assessori regionali eletti nelle prime nove legislature, che non abbiamo chiesto la restituzione dei relativi contributi versati.

Attualmente beneficiari dell'assegno vitalizio sono 193 ex consiglieri e assessori e beneficiari dell'assegno di reversibilità sono 49 titolari per una spesa totale annua di euro 11.385.000,00.

La spesa complessiva annua al netto della riduzione temporanea operata ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 è attualmente pari ad euro 10.575.000,00. L'ammontare delle riduzioni operate nel triennio di vigenza 2018-2020, al pari di quello relativo alle riduzioni operate ai sensi della analoga legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 vigente per il triennio precedente, è accantonato in apposito fondo rischi del bilancio consiliare per far fronte alle eventuali conseguenze negative dei ricorsi in essere.

L'entità annua di tale spesa presenta un andamento inizialmente crescente per effetto della maturazione dell'età prescritta per maturare il diritto da parte degli ex consiglieri e assessori regionali delle prime 9 legislature che non rinunciano al trattamento indennitario in oggetto.

I potenziali beneficiari sono 29. Il tasso di crescita dipende dal momento in cui tali soggetti chiederanno l'erogazione dell'assegno vitalizio; in particolare potrebbero optare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, per la corresponsione anticipata dell'assegno spettante, il cui importo è di conseguenza diminuito di una percentuale che può arrivare fino al 25% o percepirlo più avanti nel tempo rispetto alla maturazione dell'età prescritta per effetto dell'esercizio di un mandato che ne rende incompatibile la percezione.

A partire dagli anni intorno al 2040 l'andamento sarà decrescente per l'incidenza dei decessi dei beneficiari. L'anno effettivo a partire dal quale la spesa inizia a diminuire e l'andamento del tasso annuo di riduzione risentono naturalmente degli eventuali cambiamenti dell'aspettativa di vita futura e soprattutto del numero di ex consiglieri e assessori regionali che si avvarranno della facoltà di rinuncia al trattamento indennitario in oggetto ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4. La rinuncia comporta da un lato la riduzione della spesa annua per assegni vitalizi e di reversibilità rispetto a quella prevista e dall'altro lato una uscita immediata e di maggior entità per l'importo da erogare a titolo di restituzione di contributi versati, che ammontano complessivamente ad euro 3.820.000,00.

L'applicazione del progetto di legge regionale in esame determina quindi a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2019 una riduzione stabile della spesa annua per assegni vitalizi e di reversibilità in quanto il ricalcolo degli stessi determina una riduzione media dei singoli che ammonta circa al 15%. La determinazione effettiva del risparmio alla data del 1° dicembre 2019 richiede la determinazione dell'importo risultante dall'applicazione al montante contributivo del singolo beneficiario dell'assegno vitalizio del coefficiente di trasformazione di cui alla tabella contenuta nell'Intesa di cui all'articolo 1 del progetto di legge in relazione all'età di inizio della percezione dell'assegno.

L'assegno vitalizio che verrà corrisposto al beneficiario a partire dal mese di dicembre 2019 è pari al maggiore tra l'importo così determinato e quello risultante dall'applicazione all'assegno vitalizio spettante ai sensi della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 delle riduzioni previste dalla tabella allegata al progetto di legge. Questa rideterminazione richiede che per ciascun beneficiario sia calcolato il montante contributivo dato dalla somma rivalutata dei contributi obbligatori dovuti e determinati secondo i parametri vigenti durante il mandato consiliare (indennità di carica di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e percentuale di contribuzione da applicare sulla stessa) e i contributi volontari determinati secondo i medesimi parametri vigenti al termine della legislatura di riferimento. Sulla base di una ricostruzione sommaria dei periodi contributivi per ciascuno degli attuali titolari di assegno vitalizio e di reversibilità e dei conseguenti montanti contributivi, nonché della rivalutazione degli stessi fino al 31 dicembre 2018, non essendo ancora disponibile il tasso di rivalutazione al 30 novembre 2019, è possibile stimare con riferimento alla data del 1° dicembre 2019 una riduzione complessiva rispetto all'ammontare degli assegni spettanti ai sensi delle leggi regionali vigenti di euro 1.600.000,00.

#### In merito alla copertura finanziaria

Il presente progetto di legge determina una riduzione della spesa per assegni vitalizi e di reversibilità stanziata nel Titolo I "Spese correnti", del Programma 01 "Organi istituzionali", della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" (capitolo 102288 Trasferimento per il funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona e del Comitato regionale per le comunicazioni) del bilancio regionale stimabile, al netto delle variabili incidenti e descritte nel paragrafo precedente, in:

- euro 65.000,00 per l'anno 2019;
- euro 780.000,00 per l'anno 2020;
- euro 1.600.000,00 per l'anno 2021.

Attesa:

- la contendibilità delle valutazioni in ordine alla conformità della metodologia di rideterminazione a regime degli assegni vitalizi e dei relativi esiti, ai richiesti principi di ragionevolezza e proporzionalità a tutela del legittimo affidamento; in particolare non tanto a livello regionale Veneto, ma a livello interregionale;
  - l'autonomia anche contabile del Consiglio regionale, riconosciuta dallo Statuto e disciplinata dalla legge regionale n. 53 del 2012;
- i risparmi di spesa, conseguenti all'applicazione della disciplina di rideterminazione degli assegni vitalizi, sono accantonati in apposite poste del bilancio consiliare.

Ne consegue che l'articolato sia dotato, come effettivamente è, di una clausola di invarianza finanziaria.

Ne consegue anche come, con la applicazione della disciplina di cui al presente progetto di legge, la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo di cui all'Intesa consente alla Regione del Veneto il rispetto, alla data del 1° dicembre 2019, del tetto di cui alla lettera c) dell'Intesa medesima.

La Prima Commissione consiliare ha provveduto a far illustrare il progetto di legge dal primo firmatario nella seduta del 2 maggio 2019; nella successiva, in data 8 maggio, ha audito i rappresentanti dell'Associazione dei Consiglieri regionali del Veneto; in quella del 15 maggio, infine, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame, approvandolo all'unanimità apportandovi alcune modifiche di natura tecnica.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Siamo Veneto, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Alessandra Moretti Presidente, Veneto Cuore Autonomo e le componenti politiche "Liberi E Uguali" e "Italia in Comune" del Gruppo Misto."

### 3. Note agli articoli

#### *Note all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 1, commi 965, 966 e 967 della legge n. 145/2018 è il seguente:

"Art. 1 - Comma 965

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data."

"Art. 1 - Comma 966

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo."

"Art. 1 - Comma 967

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto."

- Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 è il seguente:

“8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”

- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/2012 è il seguente:

“Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all'applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.

Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio e all'istituto dell'assegno di reversibilità.”

- La legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 reca disposizioni in materia “Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi”.

#### **Nota all'articolo 2**

- La legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 reca disposizioni in materia di “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali”.

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 è il seguente:

“43. Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;

b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;

c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

f) indennità e assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 , per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.”

#### **Nota all'articolo 8**

- Per il testo dell'art. 1, comma 967, della legge n. 145/2018 vedi nota all'articolo 1

#### **4. Struttura di riferimento**

Servizio amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto